



zione già preannunciato.

Quanto sopra impone di considerare l'opportunità di diminuire le suddette due vertenze, anche ai fini di giustizia distributiva e adducere ad un trattamento uguale per tutti i suddetti dipendenti, definendo le vertenze stesse mediante la corresponsione sia al Pergolini che al Magliani del trattamento previdenziale dagli stessi reclamato, trattamento che, senza gli impedimenti processuali intervenuti, agli stessi sarebbe spettato, in virtù della decisione della Suprema Corte, per la identica situazione di fatto e di diritto della loro posizione con quella degli altri ex dipendenti.

Tale concessione, tuttavia, dovrebbe essere subordinata:

a) per il Pergolini, che già percepisce il trattamento di previdenza, alla compensazione delle spese del ricorso di cassazione; il trattamento previdenziale attualmente spettante al Pergolini, e detratto il valore di conversione in rendita del capitale liquidato in contanti al momento della cessazione